



Consiglio regionale della Calabria

Co. Re. Com.

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale

*Integrato con le osservazioni della Sottocommissione per l'accesso
Nulla Osta N. 78/2010 e N. 251/2013*

Approvato con atto deliberativo n. 5 del 8 febbraio 2023

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO REGIONALE

*Integrato con le osservazioni della Sottocommissione per l'accesso
Nulla Osta N. 78/2010 e N. 251/2013*

Allegato "A" alla
Deliberazione n. 5 del 8 febbraio 2023

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
RADIOFONICO E TELEVISIVO REGIONALE**

Art. 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo, di seguito denominata Concessionaria, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), dell'art. 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), dell'art. 3, lett. B), punto 2) della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria).

Art. 2

(Domanda di accesso)

1. I soggetti di cui all'art. 6 della legge 103/1975, che **hanno concreto esercizio dell'attività nel territorio della Regione, o la cui attività ha chiara rilevanza per la Regione, e che (1)** intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Calabria dalla sede regionale della Concessionaria devono presentare domanda al Comitato regionale per le Comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com.

2. La domanda, come da fac-simile allegato, corredata, ove previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto o dall'Atto costitutivo dell'organismo richiedente, è diretta ad ottenere un solo spazio per trimestre e deve contenere:

- a) le generalità del soggetto richiedente ed il proprio ambito di attività (sociale, culturale, politico), nonché del soggetto responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso;
- b) sintesi dell'argomento proposto e la sua durata (massimo cinque minuti);
- c) l'eventuale richiesta di collaborazione da parte della Concessionaria per soddisfare le esigenze minime di base della registrazione del programma;
- d) dichiarazione circa l'eventuale consenso, in caso di esaurimento dello spazio disponibile al tipo di accesso richiesto, al passaggio ad altro tipo di accesso;
- e) l'impegno da parte del soggetto richiedente affinché durante la trasmissione del programma dell'accesso venga evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente, ai sensi dell'art. 6 della Legge 103/1975.

- f) l'indicazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n.103, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;
- g) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;
- h) la specificazione sociale, culturale o politica e la consistenza organizzativa del soggetto richiedente, in ordine al contenuto del programma proposto;
- i) dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che certifichi la carica ricoperta e le funzioni svolte dallo stesso in seno alla organizzazione dell'Ente, Istituto o Associazione;
- j) il consenso del firmatario al trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, nonché la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta.
- k) alla istanza deve essere allegata, obbligatoriamente, da parte del soggetto richiedente, copia del verbale o dichiarazione ufficiale, ai sensi di legge, da cui risulti l'effettivo responsabile del programma (1)

3. La domanda deve essere sottoscritta con firma autenticata nei modi usuali di legge, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del soggetto richiedente nonché, se diverso, dal soggetto responsabile per l'accesso, di cui al comma 2, lett. a).

4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per ogni piano trimestrale la cui disciplina è contenuta nell'art. 4.

Art. 3

(Esame della domanda di accesso)

1. La domanda di accesso può essere inviata tramite posta certificata PEC o raccomandata A/R e deve pervenire entro e non oltre i primi tre giorni del mese precedente quello d'inizio del trimestre cui si riferisce la domanda.
2. La domanda pervenuta fuori del termine di cui al precedente comma 1, è presa in esame ai fini del Piano delle trasmissioni del trimestre successivo.
3. Ogni domanda di accesso pervenuta al Co.Re.Com., iscritta in apposito registro pubblico con numerazione progressiva, è istruita dalla propria struttura organizzativa che, accertata la completezza degli elementi previsti dal presente regolamento, la rimette all'esame preventivo del Presidente del Co.Re.Com., al fine della deliberazione.
4. Il Presidente del Co.Re.Com., per la finalità di cui al precedente comma, esamina le singole domande pervenute, riferisce al Comitato che procede al loro esame, ai sensi del comma 3, dell'art. 6 della legge 103/1975.
5. Ad ogni domanda di accesso viene attribuita una precedenza temporale al solo fine di evidenziare le istanze di speciale rilevanza sociale, culturale ed informativa, secondo le modalità di cui all'art. 4, e con l'indicazione delle modalità di programmazione.
6. La decisione del Co.Re.Com. sulla domanda di accesso è comunicata agli interessati.

Art. 4

(Piano trimestrale delle trasmissioni)

1. Il Co.Re.Com. delibera ogni trimestre il Piano delle trasmissioni, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile, per ciascun tipo di accesso, risultante dall'apposita comunicazione inviata preventivamente dalla sede regionale della Concessionaria.

2. Gli accedenti organizzano autonomamente il proprio programma (della durata massima di cinque minuti), riferito ad una sola domanda di accesso. E' consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi
3. Al fine di garantire la più ampia pluralità di accesso e trasparenza, il Co.Re.Com. compila una graduatoria, tra le domande ritenute ammissibili, risultante dall'applicazione, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a) il Co.Re.Com. tiene conto della presenza di tematiche di rilevante interesse sociale, territoriale o culturale, dell'attualità dell'argomento proposto, della consistenza organizzativa.
 - b) precedenza alle organizzazioni che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell'accesso;
 - c) precedenza alle organizzazioni che non abbiano usufruito dell'accesso nei tre piani trimestrali precedenti;
 - d) esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto della proposta di programma;
 - e) precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri;
 - f) ordine cronologico di presentazione della domanda; per le domande spedite tramite posta, vale la data del timbro postale di trasmissione;
4. Qualora vengano a coincidere in uno stesso trimestre le domande di soggetti retti da una stessa fonte statutaria, viene inclusa, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, una sola domanda dando la precedenza a quella cronologicamente antecedente.
5. Ai soli fini della compilazione della graduatoria di cui al presente articolo, i gruppi consiliari sono considerati articolazioni organizzative del partito di riferimento e le domande dei soggetti di cui al comma 4 sono trattate come appartenenti ad un unico soggetto.
6. Qualora il tempo assegnato lo consenta ed in carenza di domande, il Co.Re.Com. può includere nel piano altre domande presentate dai soggetti di cui al comma 4.
7. Le domande di accesso ritenute ammissibili e rimaste escluse dal tipo di accesso richiesto per esaurimento del tempo assegnato sono inserite nel piano trimestrale relativo all'accesso di tipo alternativo a quello richiesto, qualora nella domanda sia stata esplicitata l'opzione e vi sia spazio disponibile.
8. Al piano trimestrale sono allegate le domande di accesso respinte e le relative motivazioni.
9. La deliberazione di approvazione del piano trimestrale è trasmessa alla Sottocommissione parlamentare per l'accesso.
10. Il Piano trimestrale è pubblicato per estratto nel sito web del Co.Re.Com..

Art. 5

(Ricorso al Co.Re.Com.)

1. Avverso le deliberazioni del Co.Re.Com. sulle domande di accesso è proponibile ricorso in opposizione davanti allo stesso Co.Re.Com. entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente la deliberazione oggetto del ricorso. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo di raccomandata A/R. In tal caso fa fede della data il timbro postale di inoltro.
2. Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del Co.Re.Com. e deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda e non sospende l'esecuzione del piano di programmazione trimestrale.
3. L'esame del ricorso è effettuato sulla base di un'istruttoria, e si svolge entro venti giorni dalla sua ricezione. Il Co.Re.Com. approva le eventuali modifiche al piano e lo trasmette **per conoscenza (1)** alla Sottocommissione permanente per l'accesso, congiuntamente ai ricorsi non accolti.
4. La decisione del Co.Re.Com. sul ricorso è comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A/R.

Art. 6

(Realizzazione e registrazione dei programmi)

1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso può essere effettuata integralmente o parzialmente dal soggetto ammesso con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita, per soddisfare esigenze minime di base, della sede regionale della Concessionaria.
2. Il soggetto che ha registrato il programma con mezzi propri consegna la registrazione alla Concessionaria ed al Co.Re.Com. entro e non oltre dieci giorni lavorativi prima della data di trasmissione, al fine di consentire al Co.Re.Com. la vigilanza prescritta dalla legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, la concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al Co.Re.Com..
3. In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica gratuita della Concessionaria, questa si accorda direttamente con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre. La Concessionaria può affidare la conduzione delle trasmissioni a figure professionali del servizio pubblico (giornalista o conduttore). E' in ogni caso garantita la facoltà degli accedenti di determinare in modo del tutto autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda.
4. In caso di trasmissioni che vertano sulle stesse tematiche e che si svolgano sotto forma di intervista, il Co.Re.Com. si riserva la facoltà, sentiti i soggetti interessati, di proporre l'accorpamento e lo svolgimento, mediante interviste, in un'unica trasmissione, in cui a ciascun soggetto venga comunque assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola.

Art. 7

(Esecuzione del Piano trimestrale)

1. Il Co.Re.Com. vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall'ammissione all'accesso, nonché delle disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 6 della legge 103/1975 anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8.
2. Il Co.Re.Com. attua le azioni necessarie affinché sia garantita l'esecuzione del Piano trimestrale approvato.
3. I soggetti ammessi possono presentare al Co.Re.Com. osservazioni circa l'attuazione del Piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.
4. Al fine di assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il Co.Re.Com., in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la Concessionaria, l'attuazione del Piano mediante la realizzazione di puntate speciali dei programmi, strutturate in maniera anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.

Art. 8

(Sanzioni)

1. Il Co.Re.Com., qualora accerti la non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda, delibera il rigetto della medesima, fatta salva ogni disposizione di legge, e qualora ravvisi nel programma dell'accesso una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può sospendere la messa in onda del programma e, con decisione motivata, negare il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Art. 9

(Tutela dei dati personali e regime di pubblicità)

1. Il Co.Re.Com. effettua il trattamento, anche elettronico, dei dati concernenti i soggetti richiedenti al solo fine di garantire la funzionalità dell'Accesso radiotelevisivo, nella potestà prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Il trattamento rientra nelle ipotesi previste dal decreto

legislativo 196/2003 e successive modificazioni, ed è effettuato nel rispetto dei criteri indicati dallo stesso.

2. Salva diversa previsione di legge, non possono essere resi noti, né implicitamente conoscibili dati sensibili riferiti a persone che non hanno personalmente sottoscritto le domande.

3. I dati risultanti dal registro pubblico di cui all'art. 3, comma 3, e dalla documentazione relativa alle domande possono, salve ulteriori previsioni di legge, essere conosciuti:

- a) da chiunque, relativamente alla denominazione ed all'attività dei soggetti che hanno presentato domande d'accesso, alle proposte di trasmissione contenute in tali domande, all'esito dell'esame delle domande, alla data ed alle modalità della trasmissione, all'esistenza di eventuali ricorsi;
- b) da parte dei soggetti che hanno sottoscritto domande di Accesso, relativamente ad elementi propri di altre domande in relazione ai quali può obiettivamente proporsi una situazione di conflitto di interesse;
- c) da parte di persone che aderiscono ad organismi che hanno presentato domande di accesso o che potrebbero essere state considerate aderenti, limitatamente a tali domande ed alla necessità di verificare l'esistenza e la correttezza di dati personali che le riguardano.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e ne è assicurata la più ampia diffusione attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal Co.Re.Com.

Note :

(1) osservazioni della sottocommissione permanente per l'accesso radiotelevisivo.

Fac-simile di domanda

**AL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI CALABRIA**
Via Cardinale Portanova
Pal. Campanella
89127 REGGIO CALABRIA

(denominazione per esteso e sigla dell'organizzazione richiedente)

con sede in _____

via _____

Cap. _____ telefono _____ fax _____

E – mail _____

facente parte di uno dei seguenti gruppi previsti dall'articolo 6 della legge 103/1975:

(contrassegnare con una X il numero del gruppo cui si fa riferimento)

- Autonomie locali e loro organizzazioni associative
- Gruppi di rilevante interesse sociale operanti nei settori _____

(specificare la natura del gruppo – es. educativo, assistenziale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, ecc.)

- Enti e associazioni politiche e culturali
- Associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute
- Gruppi etnici e linguistici
- Confessioni religiose
- Sindacati nazionali
- Movimenti politici
- Partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in Consiglio Regionale

rappresentato da _____

nella sua qualità di _____

(carica rivestita nell'organizzazione del soggetto richiedente)

Nat ____ a _____ il _____

e residente in _____

via _____ Cap. _____ 8

tel. _____ E-mail _____

CHIEDE

ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 2 del Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale approvato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria con deliberazione n. 5 del 8 febbraio 2023, di usufruire dell'accesso alla programmazione radiotelevisiva, impegnandosi, in caso di ammissione, ad evitare qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

DATI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1. Si allega statuto/atto costitutivo _____

2. Data di costituzione _____

3. Natura giuridica _____

(associazione di fatto, persona giuridica, ecc.)

4. Organi statutari _____

(assemblea dei soci, giunta esecutiva, segretario, presidente, ecc.)

5. Il richiedente ha già usufruito altre volte dell'accesso alla programmazione radiotelevisiva?

no si

6. In caso affermativo, il richiedente ha usufruito dell'accesso in almeno uno dei tre piani trimestrali precedenti?

no si

7. Elementi che il richiedente ritiene utile fornire al fine di dare informazioni sulla consistenza organizzativa nel territorio nazionale

(es. sedi regionali, provinciali, comunali, intercomunali, zone sindacali, diocesi, sezioni, circoli, ecc.)

8. Descrizione sintetica dell'attività del richiedente:

PROGRAMMA PROPOSTO

9. Titolo del programma

(anche se provvisorio)

10. Contenuto in sintesi

11. Durata

12. Altri elementi sul contenuto del programma: _____

13. La domanda di accesso si collega a fatti specifici o manifestazioni previste?

no sì quali e data prevista _____

14. Per il programma proposto si preferisce il mezzo

radiofonico televisivo

15. La registrazione del programma sarà effettuata:

integralmente con mezzi propri, esterni alla Concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo

parzialmente con mezzi propri, con successiva collaborazione tecnica gratuita della Concessionaria nelle forme che saranno concordate

16. In caso di ammissione al Piano trimestrale ma di esaurimento dello spazio destinato al mezzo di accesso richiesto,

acconsente **non acconsente**

(barrare la voce che non interessa)

in via sostitutiva e sempre a condizione che vi sia lo spazio occorrente, all'inserimento nella graduatoria relativa al mezzo di accesso alternativo a quello indicato.

17. Consenso al trattamento dei dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili ovvero dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta,

acconsente **non acconsente**

(barrare la voce che non interessa)

Luogo e data

Firma del rappresentante

dell'organizzazione richiedente

(autocertificata con allegata fotocopia di un valido documento di identità)
